

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “FAGGETO”



Legge Regionale n. 17 del 2 maggio 1995

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 agosto 2026, n. T00123

**Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione
venatoria 2026-2027.**

DISCIPLINARE INTERNO CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 08.09.2026)

IL CONCESSIONARIO



ARTICOLO 1 – OGGETTO, AMBITO E FONTI

1. Il presente disciplinare regola l'organizzazione e lo svolgimento della caccia al cinghiale in braccata nell'Azienda Faunistico-Venatoria "Faggeto" (di seguito "AFV"), della quale il Comune di Campodimele è concessionario, e integra il Disciplinare generale dell'AFV.
2. L'attività è esercitata nel rispetto della legge n. 157/1992, della legge regionale Lazio n. 17/1995, del calendario venatorio regionale 2026/2027, del disciplinare regionale per la gestione della specie cinghiale vigente per la stagione, dei piani di prelievo approvati, delle prescrizioni sanitarie e delle misure per la prevenzione e il controllo della peste suina africana (PSA). Le disposizioni normative o amministrative sopravvenute, in particolare quelle più restrittive, prevalgono automaticamente sulle previsioni incompatibili del presente disciplinare.
3. La concessione dell'AFV, rinnovata con determinazione regionale n. G01219 dell'8 febbraio 2021, è efficace fino al 31 dicembre 2026. Le attività successive a tale data sono subordinate al rinnovo, alla proroga o alla permanenza dell'efficacia della concessione.

ARTICOLO 2 – PERIODO, GIORNATE E CALENDARIO OPERATIVO

1. Per la stagione 2026/2027 la caccia al cinghiale in braccata nell'AFV può svolgersi dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 nelle giornate stabilite dal concessionario, con esclusione del martedì e del venerdì, nel rispetto del limite settimanale applicabile, del calendario regionale, del piano di prelievo e delle misure sanitarie o faunistiche vigenti.
2. Il territorio dell'AFV è suddiviso, ai fini organizzativi, nelle aree denominate "Zona A" e "Zona B". Il Presidente dell'AFV predispone il calendario operativo delle battute, con indicazione delle giornate e delle zone interessate, e lo sottopone alla preventiva presa d'atto del Responsabile dell'Area comunale competente in materia di territorio e ambiente, curandone la successiva trasmissione agli uffici e agli organi di vigilanza competenti.
3. Il calendario operativo può essere modificato, limitato o sospeso dal concessionario per esigenze di sicurezza, gestione faunistica, tutela ambientale, rischio incendi, condizioni meteorologiche, emergenze sanitarie o provvedimenti delle autorità. Non può in alcun caso ampliare periodi, giornate od orari stabiliti dalla disciplina regionale.
4. Nella zona interessata dalla braccata è vietata, per tutta la durata dell'azione, ogni altra forma di caccia. È vietato abbattere il cinghiale, anche occasionalmente, durante l'esercizio di una diversa forma venatoria.

ARTICOLO 3 – AMMISSIONE, QUOTE E TITOLI

1. Possono partecipare gli iscritti ordinari residenti ammessi a tutte le specie e gli iscritti straordinari non residenti ammessi alla caccia al cinghiale, in possesso dei titoli venatori, assicurativi e delle eventuali abilitazioni richieste. Per la stagione 2026/2027

le quote sono pari a euro 140,00 per l'iscritto ordinario residente e a euro 200,00 per l'iscritto straordinario non residente ammesso al cinghiale.

2. La domanda è presentata esclusivamente mediante la procedura pubblicata sul sito istituzionale del Comune; il pagamento è effettuato esclusivamente mediante PagoPA. L'iscrizione produce effetti dopo la verifica dei requisiti, del pagamento e il rilascio del permesso nominativo.
3. Ospiti e soggetti non iscritti possono partecipare soltanto previa specifica autorizzazione del concessionario e pagamento del permesso giornaliero di euro 30,00, nel rispetto della capacità organizzativa, del piano di prelievo e delle disposizioni vigenti.
4. La caccia di selezione non è disciplinata operativamente dal presente atto. Essa è consentita soltanto sulla base di un piano selettivo approvato dalla Regione e ai cacciatori abilitati e specificamente ammessi dal concessionario. Tale possibilità è compresa nelle quote di cui al comma 1; i non iscritti al cinghiale possono esservi ammessi alle stesse condizioni mediante il permesso giornaliero di euro 30,00.

ARTICOLO 4 – REGISTRAZIONE E FORMAZIONE DELLA BATTUTA

1. La presenza è comunicata sul canale organizzativo indicato dall'AFV, di norma entro le ore 16.00 del giorno precedente. La comunicazione anticipata ha finalità organizzativa e non sostituisce la registrazione obbligatoria nel verbale o registro della battuta.
2. Il giorno della battuta tutti i partecipanti devono presentarsi entro l'orario comunicato al punto di ritrovo ("Punto Presa"), esibire i documenti richiesti e sottoscrivere personalmente il registro. All'orario stabilito il Capo battuta chiude l'elenco e barra gli spazi non utilizzati; dopo tale momento non sono ammessi ulteriori partecipanti, salvo quanto consentito dalla disciplina regionale vigente.
3. Il Capo battuta verifica l'identità, i titoli e l'equipaggiamento dei partecipanti, registra la zona, gli orari, il numero dei cani e ogni altro dato prescritto. Il verbale o permesso cumulativo deve essere disponibile per i controlli e completato al termine con i capi abbattuti e i dati richiesti.

ARTICOLO 5 – ORARI E SEGNALAZIONE DELL'AREA

1. Le operazioni preparatorie, la tracciatura, il posizionamento delle poste, l'inizio e la cessazione della braccata si svolgono negli orari stabiliti dal calendario venatorio e dal disciplinare regionale 2026/2027. Il calendario operativo aziendale può fissare orari più restrittivi. In ogni caso la braccata termina almeno un'ora prima dell'orario regionale di chiusura, ove così prescritto dalla disciplina vigente.
2. Prima dell'inizio, gli accessi e i punti ben visibili dell'area sono segnalati con cartelli recanti la dicitura "Attenzione: è in corso una battuta di caccia al cinghiale" e con bandierine rosse o altra segnaletica prescritta. La segnaletica è rimossa immediatamente al termine.

3. L'inizio e la fine dell'azione sono comunicati dal Capo battuta mediante il segnale acustico e gli ulteriori sistemi previsti. Nessun partecipante può caricare l'arma o liberare i cani prima del segnale di avvio, né proseguire l'azione dopo il segnale di chiusura.

ARTICOLO 6 – CAPO BATTUTA E VICE CAPO BATTUTA

1. Il concessionario o il soggetto da esso incaricato individua, tra persone in possesso dei requisiti previsti, il Capo battuta e il Vice capo battuta. In assenza o impedimento del primo, le funzioni sono esercitate dal Vice.
2. Il Capo battuta dirige l'azione e, in particolare:
 - sceglie, nel rispetto del calendario operativo, l'area della battuta e ne verifica le condizioni di sicurezza;
 - controlla l'elenco dei partecipanti, assegna poste, settori di tiro e rimesse e impartisce le istruzioni operative;
 - coordina Capo posta, braccieri, canai e addetti alla segnaletica, stabilendo i segnali di avvio, sospensione e chiusura;
 - illustra prima dell'inizio le regole di sicurezza e dispone l'esclusione immediata di chi sia privo dei requisiti o dell'equipaggiamento obbligatorio;
 - compila e sottoscrive il verbale, registra i capi prelevati e assicura gli adempimenti faunistici e sanitari;
 - sospende o interrompe la battuta in presenza di persone estranee nell'area, pericolo, incidente, condizioni avverse o altra necessità.
3. Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare le disposizioni del Capo battuta. Le sue attribuzioni organizzative non escludono la responsabilità personale di ciascun cacciatore nell'uso dell'arma e nella propria condotta.

ARTICOLO 7 – CAPO POSTA E CACCIATORI IN POSTA

1. Il Capo posta accompagna i cacciatori alle postazioni, indica a ciascuno il settore di tiro, le poste vicine, le vie di fuga e le condizioni di pericolo, verificando al termine il rientro di tutti i soggetti affidati.
2. Le poste sono assegnate dal Capo battuta secondo criteri di sicurezza, rotazione, imparzialità ed equa partecipazione. Non sussiste alcun diritto a una specifica postazione. Eventuali esigenze personali devono essere comunicate prima dell'assegnazione e sono valutate compatibilmente con la sicurezza.
3. Il cacciatore in posta non può abbandonare o modificare la postazione, entrare nel perimetro battuto, spostare i riferimenti o cambiare il settore di tiro senza autorizzazione. Anche in caso di abbattimento o ferimento resta alla posta fino alle disposizioni del Capo battuta.

ARTICOLO 8 – BRACCHIERI, CANAI E AUSILIARI

1. I bracchieri e i canai operano nei gruppi e nelle rimesse assegnati dal Capo battuta e seguono la strategia preventivamente definita, mantenendo il collegamento con il responsabile senza interferire con le altre mute.
2. I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina, identificabili e idonei all'attività. Numero, composizione e modalità di impiego delle mute sono stabiliti dal Capo battuta nel rispetto della disciplina regionale; eventuali requisiti numerici previsti dalla normativa vigente sono inderogabili.
3. In caso di ferimento di un ausiliare devono essere attivate le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, previa comunicazione al Capo battuta. Il recupero di cani usciti dal perimetro è effettuato dal proprietario o conduttore secondo le indicazioni del responsabile e senza determinare pericoli o interferenze con la battuta.
4. Bracchieri e canai non possono abbattere il cinghiale, salvo i casi espressamente consentiti dalla disciplina regionale vigente o una situazione di immediato pericolo per l'incolumità propria o degli ausiliari.

ARTICOLO 9 – REGOLE DI SICUREZZA E USO DELLE ARMI

1. È obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è raccomandato anche il cappello ad alta visibilità. Chi ne è sprovvisto non è ammesso alla battuta.
2. Durante gli spostamenti verso e dalla posta, prima del segnale di avvio e dopo quello di chiusura, l'arma deve essere scarica, con otturatore aperto o bascula aperta e, quando prescritto, riposta nel fodero. È vietato rivolgere l'arma verso persone o poste vicine.
3. Il tiro è consentito soltanto dopo l'identificazione certa del cinghiale, entro il settore assegnato, con bersaglio perfettamente visibile e sfondo sicuro, preferibilmente dall'alto verso il basso. Sono vietati il tiro cieco, lungo la linea delle poste, verso strade, abitazioni, animali domestici o persone, il tiro a sfioro di un poggio e ogni tiro privo di arresto naturale sicuro.
4. È vietato detenere o utilizzare munizioni non consentite per la forma di caccia esercitata. Durante la braccata possono essere abbattuti esclusivamente il cinghiale e, se consentito dalla disciplina regionale vigente, la volpe; resta vietato il prelievo di ogni altra specie.
5. Gli apparati radio ricetrasmittenti possono essere utilizzati esclusivamente se omologati, su frequenze consentite e per comunicazioni operative o di sicurezza. Il telefono cellulare deve essere silenziato e non utilizzato in modo da distrarre o compromettere la sicurezza.

ARTICOLO 10 – ABBATTIMENTO, RECUPERO E REGISTRAZIONE DEI CAPI

1. Ogni abbattimento o ferimento è immediatamente comunicato al Capo battuta. Nessuno può lasciare la posta per recuperare o inseguire il capo senza autorizzazione. Il recupero è coordinato dal Capo battuta e svolto dai soggetti individuati in condizioni di sicurezza.
2. Tutti i capi prelevati sono identificati, registrati e conferiti al punto o locale indicato dal concessionario per gli adempimenti sanitari e la gestione delle carcasse. Devono essere riportati nel registro faunistico e nella documentazione prevista, distinguendo almeno sesso e classe di età quando richiesto.
3. Il prelievo è sospeso al raggiungimento del contingente assegnato o su disposizione del concessionario o dell'autorità competente. È vietato occultare, omettere o alterare i dati relativi ai capi abbattuti o feriti.

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI SANITARI, CARNI E PSA

1. Ogni cinghiale abbattuto è sottoposto agli accertamenti prescritti, compreso il prelievo di una porzione idonea di diaframma per la ricerca della Trichinella secondo le indicazioni del servizio veterinario. Le carni non possono essere consegnate, consumate o cedute prima dell'esito favorevole degli esami richiesti.
2. La cella frigorifera e il locale di lavorazione sono gestiti dall'organo o dall'incaricato designato dal concessionario, che cura accessi, chiavi, registrazioni, condizioni igienico-sanitarie, stoccaggio e ripartizione delle carni secondo le prescrizioni della ASL.
3. I residui della macellazione sono raccolti e smaltiti tramite soggetti autorizzati; è vietato disperderli nell'ambiente. I capi con anomalie e i cinghiali rinvenuti morti o con comportamento anomalo sono segnalati immediatamente al Capo battuta, al concessionario e ai servizi veterinari, evitando ogni manipolazione salvo diversa disposizione.
4. Tutti i partecipanti osservano le misure di biosicurezza e le restrizioni per la PSA vigenti nella zona e nella giornata interessata, comprese eventuali procedure di pulizia e disinfezione di calzature, attrezzature, veicoli e ausiliari.

ARTICOLO 12 – TUTELA DEL TERRITORIO E RESPONSABILITÀ

1. È vietato abbandonare bossoli, rifiuti o residui, danneggiare vegetazione, colture, recinzioni, manufatti o beni presenti nell'AFV e ostacolare strade, accessi agricoli o mezzi di soccorso. I cancelli devono essere richiusi e i cani condotti in modo da non arrecare danni al bestiame.
2. È vietata l'attività nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco soggetti al divieto decennale di cui all'articolo 10 della legge n. 353/2000, come individuati nel catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

3. Ogni partecipante risponde civilmente, penalmente e amministrativamente della propria condotta, dell'uso dell'arma, della custodia dei cani e dei danni arrecati a persone, animali o cose. Incidenti, danni e situazioni di pericolo devono essere comunicati immediatamente al Capo battuta e al concessionario.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I partecipanti devono consentire i controlli ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza o del personale incaricato, il permesso aziendale, i documenti venatori, l'arma, le munizioni e i capi prelevati, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Ferme le sanzioni previste dalla normativa, le violazioni del presente disciplinare possono comportare richiamo scritto, sospensione temporanea, esclusione dalla singola battuta o dalla stagione, ritiro o revoca del permesso. La misura è graduata in relazione alla gravità, al pericolo, al danno, alla recidiva e alla condotta dell'interessato.
3. Nei casi di pericolo o grave inosservanza il Capo battuta dispone l'immediata esclusione cautelare dalla giornata e ne informa il concessionario. Negli altri casi i fatti sono contestati per iscritto e all'interessato è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o chiedere di essere sentito; il provvedimento conclusivo è motivato.
4. La sospensione o l'esclusione non dà diritto al rimborso delle quote. Le violazioni di legge sono segnalate alle autorità competenti.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI E ACCETTAZIONE

1. Il presente disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale e costituisce parte integrante delle regole di funzionamento dell'AFV. È pubblicato, unitamente al calendario operativo, alla delimitazione delle Zone A e B e alle istruzioni organizzative, sul sito istituzionale del Comune.
2. L'iscrizione, il rilascio del permesso e la partecipazione alla battuta comportano la piena conoscenza e accettazione del presente disciplinare, del Disciplinare generale, del calendario venatorio regionale, del disciplinare regionale sul cinghiale e delle disposizioni impartite per la singola giornata.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e i provvedimenti vigenti. Ogni richiamo al disciplinare regionale deve intendersi riferito al provvedimento efficace per la stagione 2026/2027 e alle sue eventuali modifiche o integrazioni.